



# COMUNE DI ACI CASTELLO

PROVINCIA DI CATANIA

4<sup>a</sup> COMMISSIONE C. P.

## “Bilancio Finanze Economato Polit.Comunit.Servizio Idrico”

VERBALE N. 1 del 02.01.2013

### Autoconvocazione

L'anno duemilatredici, del giorno due del mese di gennaio, alle ore 11:30, si è riunita, presso la sede comunale del palazzo Municipale Via Dante,28 di Aci Castello la 4<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente “Bilancio Finanze Economato Contenzioso Politiche Comunitarie Servizio Idrico” per trattare il seguente O.d.G.:

1. Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti;
2. Convenzioni Acque di Casalotto;
3. Varie ed eventuali.

Si da atto che sono presenti i seguenti Consiglieri componenti la commissione :

|                  |                 |                 |  |
|------------------|-----------------|-----------------|--|
| Papalia Massimo  | Presidente      | <b>Presente</b> |  |
| Sciacca Orazio   | Vice Presidente | <b>Presente</b> |  |
| Grimaldi Rosario | Commissario     | <b>Presente</b> |  |
| Grasso Santo     | Commissario     | <b>Presente</b> |  |
| Crimi Gino       | Commissario     | <b>Assente</b>  |  |
| Guarnera Antonio | Capogruppo      | <b>Presente</b> |  |

Svolge le funzioni di Segretario il Sig. G. Cavallaro.

La seduta è pubblica.

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta alle ore 11:45.

La Commissione continua l'esame della Carta dei Servizi della società “Acque di Casalotto”, in particolare si prosegue con l'esame della rubrica “Diritto alla somministrazione, casi di diniego”.

In particolare, la Commissione si sofferma sulla seguente norma: “E' inoltre in facoltà dell'Azienda di rifiutare la somministrazione allorquando il richiedente o i componenti del suo nucleo familiare risultino debitori di somme verso l'Azienda per altre concessioni poste nel territorio servito.”

A tal proposito, la Commissione rileva come appare “ingiustificatamente, irragionevole” la facoltà dell'Azienda di rifiutare la somministrazione a un componente del nucleo familiare che voglia richiedere la somministrazione di acqua potabile per altro immobile di sua proprietà o in affitto rispetto all'immobile per il quale non ha stipulato alcun contratto e di cui non è titolare di un diritto di proprietà o non è conduttore e dove vi sia una morosità da parte di un familiare titolare invece del diritto di proprietà o conduttore.

Tra l'altro il D.P.C.M. 29.04.1999, prevede: “ in nessun caso è addebitabile all'utente subentrante la

morosità pregressa”.

A tal proposito, la Commissione rileva come la norma della Carta dei Servizi successiva appare non aderente al disposto del D.P.C.M., indicato sopra.

La Commissione prosegue, nell'esame della rubrica: “Misurazione delle acque erogate”.

In particolare, vengono esaminate tutte le norme che attengono i contatori e nella specie:

#### Misurazione dell'acqua erogata

*La quantità d'acqua per ciascuna concessione erogata a deflusso libero è misurata da apposito contatore, ovvero a deflusso costante e modulato da lente idrometrica. L'apparecchio di misura è di proprietà dell'Azienda.*

*I contatori per la misura dell'acqua sono forniti ed installati dall'Azienda e affidati in custodia all'Utente che assume la qualità di consegnatario e custode della cosa ed è responsabile di qualsiasi manomissione, alterazione, rottura, effrazione dei sigilli e dei contrassegni posti dall'Azienda.*

*Tutte le perdite di acqua verificatesi per qualsiasi motivo dopo il contatore singolo e/o generale sono a carico dell'Utente, come pure le perdite verificatesi nella tubazione di derivazione che va dal contatore generale ai contatori dei singoli utenti.*

*Il calibro dei contatori è determinato a giudizio insindacabile dell'Azienda.*

*L'Azienda ha facoltà di sostituire a proprie spese, gli apparecchi di misura quando lo ritenga necessario senza obbligo di giustificazione alcuna e/o comunicazione.*

*Gli apparecchi misuratori sono applicati sempre in numero corrispondente alle unità immobiliari oggetto della somministrazione e sono collocati in luogo che sia di facile accesso ai Tecnici dell'Azienda.*

*Essi sono obbligatoriamente situati nell'atrio di accesso degli stabili o in altro locale idoneo o in adiacenza al muro frontale di immissione della condotta nell'edificio.*

*L'Azienda ha facoltà di imporre il cambiamento di sito del contatore a spese dell'Utente qualora abbia accertato che il contatore stesso trovasi in luogo non adatto alle verifiche ed alla funzionalità dell'apparecchio e di difficoltosa lettura.*

*Il consumo d'acqua al contatore di ciascun Utente è normalmente accertato da agenti dipendenti con frequenza stabilita dall'Azienda.*

*Le letture rilevate sono ritenute contrattualmente riconosciute ed accettate dall'Utente se non impugnate nel termine perentorio di giorni 20 dalla data di scadenza indicata nella bolletta. In caso di ricorso l'Azienda predisporrà un ulteriore accertamento di verifica.*

*Se la lettura eseguita dal personale incaricato risulterà congruente con quella di verifica, l'Azienda ne addebiterà l'onere della ulteriore lettura sulla successiva bolletta. Nel caso, invece, risultasse fondato il ricorso dell'Utente si procederà alla rettifica dei consumi, senza alcun onere a carico dello stesso.*

*Nel caso non sia possibile rilevare la lettura per causa non imputabile all'Azienda (casa chiusa, impedimento frapposto al letturista, posizionamento contatore anomalo o disagiata, ecc.) il consumo rilevato alla prima lettura utile è considerato effettuato per intero nel trimestre oggetto di fatturazione.*

*Qualora entro un anno dalla data dell'ultima lettura non sia stato possibile rilevare il consumo, per assenza dell'Utente o per altra causa, l'Azienda fisserà, comunicandola all'Utente, la data per la lettura dei contatore.*

*Se alla data ed ora fissata l'Utente non consente ingiustificatamente per assenza o per rifiuto, l'accertamento della lettura, l'Azienda sospenderà l'erogazione.*

Dall'esame la Commissione riscontra con riferimento al co. 2, la Commissione rileva come non

venga prevista una norma di esclusione della responsabilità da parte dell'utente ove si verifichi "il caso fortuito", o comunque si verifichino danni o manomissioni al contatore non imputabili all'utente.

Per quanto attiene il co. 4, la commissione ritiene che debba essere prevista una comunicazione agli utenti.

Sul comma 7, deve essere prevista la possibilità del contraddittorio da parte dell'utente previa comunicazione all'utente della richiesta di spostamento del contatore in luogo ritenuto più idoneo dall'azienda.


La Commissione ritiene che sul comma 8 debba essere fissata una frequenza periodica prestabilita.

La Commissione al comma 9, ritiene che debba essere specificata la procedura per impugnare la lettura del contatore.

La Commissione pertanto, ritiene di aggiornarsi alla prossima seduta, proseguendo con l'esame degli interventi da proporre in ordine ai commi 10, 11, 12, 13.

La Commissione chiude i lavori alle ore 13:40.

Il Segretario



Il Presidente



I Consiglieri

